



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica», che prevede l'adozione con decreto ministeriale di un regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557, “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;

Considerata la necessità di aggiornamento del decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 in funzione delle mutate esigenze della mobilità ciclistica al fine di favorire lo sviluppo degli itinerari ciclabili attraverso una loro disciplina più organica e adattabile alla molteplicità delle diverse situazioni delle infrastrutture stradali su cui gli itinerari ciclabili devono inserirsi;

Considerato che lo schema del presente decreto e le allegate “Istruzioni Tecniche per gli itinerari ciclabili”, il cui insieme costituisce il “Regolamento per gli itinerari ciclabili”, è stato predisposto da questo Ministero in collaborazione con l’ANCI, con

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del, a norma dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. del

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto, ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto, che aggiorna e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557, costituisce il “Regolamento per gli itinerari ciclabili” (d’ora in poi per brevità “Regolamento”) cui le Amministrazioni Pubbliche (d’ora in poi per brevità “Amministrazioni”) devono attenersi in fase di pianificazione, realizzazione e gestione degli itinerari ciclabili, ovvero delle infrastrutture atte a favorire la mobilità ciclistica e la continuità della circolazione dei ciclisti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza di tutti gli utenti.
2. Con il presente decreto sono approvate le “Istruzioni Tecniche per gli itinerari ciclabili” (d’ora in poi per brevità “Istruzioni Tecniche”), riportate in allegato, che formano parte integrante del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento deve essere applicato nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo Codice della strada", nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", e successive modificazioni.
4. Il presente Regolamento individua i criteri e le specifiche tecniche per la pianificazione, progettazione, realizzazione degli itinerari ciclabili di nuova realizzazione, nonché per la gestione degli itinerari ciclabili esistenti, in ambito urbano ed extraurbano.
5. Il presente Regolamento individua la disciplina degli itinerari ciclabili, differenziata in funzione del loro inserimento nei diversi ambiti e contesti, ed in particolare nelle diverse tipologie di infrastrutture stradali definite dall’articolo 2 del nuovo Codice della strada.
6. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale per la classificazione delle strade esistenti previsto dal comma 4 dell’articolo 13 del Codice della strada, le Amministrazioni devono applicare la disciplina delle Istruzioni Tecniche, pur tenendo conto della elevata eterogeneità delle tipologie delle strade esistenti, necessariamente da ricondursi alle tipologie dell’articolo 2 del Codice della strada.
7. Le Istruzioni Tecniche non si applicano agli itinerari ciclabili all’interno di parchi o aree verdi, isolati dalla rete stradale o che comunque non interferiscono in alcun modo con le infrastrutture stradali aperte all’uso pubblico.

Articolo 2

(Pianificazione delle reti e degli itinerari ciclabili)

1. La pianificazione delle reti ciclabili da parte delle Amministrazioni deve essere inserita nel contesto delineato dal quadro normativo di riferimento, al fine di programmare la realizzazione degli itinerari ciclabili, in relazione alla domanda di mobilità ciclistica attuale e prevista.
2. La pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli itinerari ciclabili costituiscono un ciclo iterativo di attività, volte ad un continuo miglioramento della rete ciclabile di ciascuna Amministrazione attraverso studi, analisi, progetti, realizzazioni, valutazioni dei risultati, che rappresentano le opportune e necessarie indicazioni per le ulteriori e successive fasi di pianificazione.
3. I principi ed i criteri introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, in relazione alla progressività dell'ambito di applicazione definita all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, costituiscono un ulteriore riferimento in base al quale programmare la realizzazione degli itinerari ciclabili.

Articolo 3

(Pianificazione delle reti ciclabili in ambito extraurbano)

1. La pianificazione di itinerari ciclabili in ambito extraurbano, anche estesi oltre i confini di una singola Amministrazione, deve avvenire in accordo con le Amministrazioni limitrofe interessate, ed eventualmente con il coordinamento dell'ente territoriale di livello superiore, al fine di realizzare **reti ciclabili extraurbane**.
2. La pianificazione degli itinerari ciclabili, costituenti le reti ciclabili extraurbane, inserite prevalentemente sulla rete stradale esistente, è finalizzata a garantire la mobilità ciclistica tra diversi centri abitati, e deve avvenire secondo i seguenti criteri:
 -
 -
3. La pianificazione di itinerari ciclabili prevalentemente all'interno di parchi, aree verdi, e solo per brevi tratti su strada, ovvero con minime interferenze con la rete stradale, definiti come

itinerari ciclo-turistici, deve essere finalizzata al soddisfacimento delle esigenze ricreative e ludiche dei potenziali utenti della bicicletta, alla promozione di un modello di turismo più ecologico e sostenibile, alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, e deve avvenire secondo i seguenti criteri:

-
-

Articolo 4

(Pianificazione delle reti ciclabili in ambito urbano)

1. La pianificazione degli itinerari ciclabili da parte delle singole Amministrazioni comunali deve avvenire in coerenza con la pianificazione della mobilità generale, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, finalizzata a favorire l'uso della mobilità ciclistica, in particolare negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, attraverso la realizzazione di una **rete ciclabile urbana** costituita da un insieme di itinerari ciclabili interconnessi.
2. La pianificazione degli itinerari ciclabili si effettua attraverso le seguenti attività:
 - integrazione della pianificazione della mobilità ciclistica con gli altri strumenti di pianificazione (PUM, PGTU, PUT) della mobilità urbana;
 - analisi della dimensione urbana e dei livelli di rete;
 - analisi della situazione esistente:
 - caratteristiche della rete stradale esistente;
 - individuazione delle zone a traffico limitato, zone residenziali, aree pedonali, parchi ed aree verdi;
 - valutazione della presenza di altre reti (corsi d'acqua, ferrovie, tramvie), come vincolo od opportunità per eventualmente affiancare gli itinerari ciclabili;
 - domanda di mobilità ciclistica differenziata per tipologia (utenti esperti, base, bambini) e costruzione della matrice O/D;
 - entità dei flussi veicolari;
 - intermodalità e integrazione con altri mezzi di trasporto;
 - vincoli e criticità.
 - analisi della situazione prevista:
 - valutazione della domanda ciclabile prevista ed individuazione di differenti orizzonti temporali di pianificazione;

- caratteristiche della rete ciclabile prevista;
- definizione delle aree a preferenza ciclabile;
- domanda di mobilità ciclistica prevista differenziata per tipologia (utenti esperti, base, bambini);
- flussi veicolari previsti;
- intermodalità e integrazione con altri mezzi di trasporto.

3. La pianificazione degli itinerari ciclabili deve avvenire secondo i seguenti criteri:

- individuazione della rete degli itinerari ciclabili in relazione alle reti delle altre componenti di traffico;
- individuazione e sviluppo delle aree a preferenza ciclabile e loro interconnessioni con gli itinerari ciclabili;
- individuazione degli itinerari principali della rete ciclabile, costituenti la rete portante individuata a seguito dell'analisi della specifica matrice O/D, in cui deve essere garantita la continuità fisica dell'itinerario ciclabile, tale da consentire la priorità per i ciclisti anche nelle intersezioni stradali;
- individuazione degli itinerari secondari della rete ciclabile costituenti l'interconnessione con gli itinerari principali;
- sviluppo delle reti funzionali omogenee (casa-scuola, casa-lavoro);
- sviluppo dell'intermodalità trasporto pubblico/bicicletta;
- sviluppo del bike sharing e di altre tipologie di servizi di trasporto ciclabile (trasporto merci con cargo bike, ecc.);
- individuazione della localizzazione di parcheggi ed aree di sosta per biciclette nei nodi di scambio del trasporto pubblico.

Articolo 5

(Realizzazione di nuovi itinerari ciclabili)

1. Gli itinerari ciclabili sono realizzati in attuazione della pianificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni Tecniche che assumono un distinto valore di riferimento a seconda delle diverse possibilità di inserimento di un nuovo itinerario ciclabile su un'infrastruttura stradale, secondo quanto indicato ai commi successivi.
2. Nel caso di realizzazione di nuovi itinerari ciclabili, o parti di essi, nell'ambito di progetti di nuove infrastrutture stradali, i valori dei parametri tecnici contenuti nelle Istruzioni Tecniche devono essere rispettati integralmente. Eventuali deroghe, nei casi di particolari vincoli e condizioni locali ed ambientali, devono essere supportate da specifiche analisi di sicurezza.
3. Nel caso di inserimento di nuovi itinerari ciclabili, o parti di essi, nell'ambito di adeguamenti di infrastrutture stradali esistenti, attraverso interventi di modifiche strutturali della sede stradale o soltanto con misure di riorganizzazione della sede stradale, per i parametri tecnici possono essere assunti valori contenuti nell'intervallo di variabilità specificato nelle Istruzioni Tecniche, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione di giustificare lo scostamento dai valori di riferimento, con apposite analisi di sicurezza.
4. Le analisi di sicurezza di cui ai commi 2 e 3, devono dimostrare che l'intervento nel suo complesso produce un incremento del livello globale della sicurezza, sia per l'utenza ciclistica sia per le altre componenti di traffico, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, in relazione al contesto storico-urbanistico, all'estensione dell'intervento realizzato, ai benefici attesi complessivi in termini di mobilità ed impatto ambientale.
5. Per la realizzazione degli itinerari ciclo-turistici e degli itinerari ciclabili inseriti all'interno di parchi, aree verdi, isolati dalla rete stradale e comunque non interferenti in alcun modo con le infrastrutture stradali aperte all'uso pubblico, di cui al comma 7, dell'articolo 1, le Istruzioni Tecniche costituiscono il riferimento progettuale, al fine di garantire l'opportuna omogeneità, riconoscibilità, leggibilità e facilità di utilizzo.

Articolo 6

(Gestione di itinerari ciclabili esistenti)

1. Le piste ciclabili esistenti rispondenti ai requisiti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557, “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” non richiedono adeguamenti ai sensi del presente Regolamento.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, per le piste ciclabili esistenti da ricomprendere nei nuovi itinerari ciclabili ai sensi del presente Regolamento, deve essere valutata la rispondenza alle misure introdotte dalle Istruzione Tecniche, verificando che i loro parametri tecnici rientrino nell'intervallo di variabilità specificato nelle Istruzioni Tecniche, fermo restando l'onere per l'Amministrazione di giustificare lo scostamento dai valori di riferimento con apposite analisi di sicurezza.
3. Le piste ciclabili esistenti che, in esito alle verifiche di cui al comma 2, non rispondono ai requisiti delle Istruzioni Tecniche, devono essere adeguate da parte dell'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, secondo uno specifico programma di interventi, in coerenza con il comma 3 dell'articolo 2.
4. Gli itinerari ciclabili, o parte di essi, comprese le piste ciclabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere mantenuti in efficienza, al fine di rendere più sicuro ed attrattivo, con continuità nel tempo, l'utilizzo degli itinerari da parte dei ciclisti attuali e potenziali, ed in particolar modo deve essere mantenuta in efficienza la segnaletica orizzontale e verticale affinché sia maggiormente riconoscibile la presenza di tali itinerari anche da parte delle altre componenti di traffico.
5. Gli itinerari ciclabili devono essere sottoposti a verifiche periodiche da parte dell'Amministrazione, volte a valutarne l'efficienza e le condizioni di manutenzione, oltreché il loro utilizzo e le modalità di comportamento degli utenti. Tali verifiche sono finalizzate sia ad accertare eventuali criticità e/o carenze ed individuare le rispettive misure correttive sia ad analizzare le soluzioni adottate con esito positivo ed estenderle e promuoverle in situazioni analoghe.
6. In coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 2012, n. 137 “*Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35*”, nel rispetto dell'estensione progressiva del campo di

applicazione previsto all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, lo specifico programma di adeguamento degli itinerari ciclabili esistenti, di cui al comma 3, deve avvenire in coerenza con l'attuazione dei piani della mobilità generale, e secondo le priorità derivanti dalla classificazione di sicurezza della rete stradale di competenza di ogni singolo proprietario e/o gestore stradale.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le piste ciclabili esistenti, non rispondenti ai requisiti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557, e che presentano gravi problemi di sicurezza, devono essere temporaneamente o definitivamente dismesse, nelle more degli adeguamenti di cui al comma 3.

Articolo 7

(Norme transitorie e finali)

1. Gli itinerari ciclabili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati approvati i relativi progetti definitivi, ai fini dell'applicazione del Regolamento sono considerati esistenti, fermo restando l'opportunità di apportare le eventuali modifiche in adeguamento alle Istruzioni Tecniche nella fase di redazione del progetto esecutivo o in fase realizzativa, qualora le procedure amministrative lo consentano.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", contestualmente abrogato.
3. Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Roma, xx maggio 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti